

ALLEGATO sub C) all'Avviso

Norme disciplinanti la costituzione, le finalità e il funzionamento della Consulta Comunale sulla Legalità

Premessa

È costituita in questo Ente la Consulta Comunale sulla Legalità.

La Consulta nasce a tutela delle Istituzioni democratiche, è strumento di prevenzione e contrasto a comportamenti improntati all'illegalità, a fenomeni di stampo mafioso e di criminalità organizzata sul territorio e promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile.

Coerentemente con lo Statuto Comunale in tema di politiche della legalità persegue le seguenti finalità:

- promuovere i valori della legalità come riferimenti dell'agire quotidiano e della coesione sociale;
- riconoscere la preminente funzione di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico svolta dalle associazioni del volontariato, dalle forme cooperative e dalle associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, ricreative, culturali e religiose;
- ispirare la propria azione al principio della solidarietà umana con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione presenti nella società senza discriminazioni ideologiche e religiose ed operare nel rispetto dei principi di egualanza e di pari dignità sociale dei singoli, delle famiglie e delle formazioni sociali nonché, anche attraverso azioni positive, di pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione;
- promuovere forme di ascolto e raccordo con la popolazione allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare, la cittadinanza attiva, la capacità propositiva e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- informare la propria azione al rispetto dei principi della informazione e della partecipazione delle cittadine e dei cittadini singoli o associati alle scelte di particolare rilievo per la comunità favorendo l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, anche a carattere cooperativo, promuovendone l'apporto e il coordinato utilizzo per le finalità di carattere sociale.

Art. 1 - Oggetto

1. La Consulta sulla Legalità è un organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, promossa dal Comune e prevista dallo Statuto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. g).
2. La Consulta, quale articolazione istituzionale del Comune di Forlì, ha sede e si riunisce di norma nella Casa della Legalità presso il Complesso della Legalità sito in

V.le dell'Appennino, 282 – Forlì.

Art. 2 – Finalità e funzioni

1. La Consulta sulla Legalità ha funzioni di rappresentanza dei soggetti attivi sul territorio sui temi della promozione e diffusione di una cultura della legalità e della partecipazione alla cittadinanza attiva. Essa non ha finalità gestionali né di coordinamento di detti soggetti attivi sul territorio.
2. A tal fine la Consulta:
 - collabora con l'Amministrazione Comunale alla elaborazione e alla programmazione delle iniziative in tema di promozione della cultura della legalità e di formazione civile;
 - promuove studi e ricerche in materia di cultura della legalità, relazioni di rete e tutela dei diritti del cittadino;
 - suggerisce all'Amministrazione Comunale programmi di intervento che siano diretti a promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità soprattutto nei luoghi formativi e di aggregazione;
 - esamina eventuali questioni che gli organi comunali ritengano opportuno sottoporle esprimendo pareri non vincolanti;
 - formula eventuali proposte per il miglioramento organizzativo e di funzionamento della Consulta stessa che saranno valutate dai competenti organi comunali.
3. In particolare ha fra i suoi compiti la promozione di iniziative finalizzate a diffondere i valori della legalità come riferimenti dell'agire quotidiano e di una cultura della convivenza civile e del rispetto della legge con particolare attenzione ai temi che riguardano la sicurezza, l'ambiente, la garanzia dei diritti, la salvaguardia dei beni culturali e tutti gli aspetti della vita sociale e civile.
4. Tutti i componenti della Consulta svolgono la propria attività senza oneri per l'Amministrazione.
5. Le attività progettuali, le iniziative, eventi, manifestazioni che prevedano un eventuale rimborso delle spese devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

Art. 3 – Soggetti e requisiti

1. Possono partecipare alla Consulta, ciascuno con un proprio rappresentante:
 - organizzazioni ed enti del terzo settore che abbiano tra le proprie finalità i temi e gli obiettivi di pertinenza della Consulta;
 - le cooperative sociali di tipo A e B, previste dalla legge 381 del 1991, che abbiano tra le proprie finalità i temi e gli obiettivi di pertinenza della Consulta;
 - le associazioni di categoria;
 - gli ordini professionali;
 - le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.

2. Le associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali e di categoria sopra indicati dovranno avere sede legale e/o operativa sul territorio comunale.
3. Ai fini della partecipazione alla Consulta, i soggetti di cui al comma 1 indirizzano al Sindaco apposita domanda, previa divulgazione di avviso da pubblicare sul sito internet del Comune e altre idonee forme di pubblicità. Nella domanda dovrà essere indicato il proprio rappresentante designato.
4. Possono fare parte della Consulta quali rappresentanti designati coloro che:
 - a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi e/o uffici direttivi delle persone giuridiche pubbliche e dai pubblici uffici;
 - b) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia pena stabilita dal Codice Penale;
 - d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
5. Le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate da ciascun rappresentante designato attraverso apposito modulo reperibile sul sito del Comune.
6. Le candidature debbono pervenire al Sindaco secondo le modalità previste dal relativo avviso. L'ufficio competente predispone un elenco delle candidature pervenute, dopo aver verificato la correttezza e la sussistenza dei requisiti.
7. Il Sindaco, sulla base dell'elenco predisposto dall'ufficio, sentita la Giunta comunale, nomina i componenti della Consulta.
8. Gli enti e/o gli organismi aventi diritto ai sensi del presente articolo che, successivamente alla prima convocazione, vogliono far parte della Consulta devono compilare l'apposito modulo, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
9. La domanda, per essere accettata deve prima essere sottoposta al Sindaco per il seguito della ordinaria procedura di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Art. 4 - Forme di collaborazione

1. La Consulta collabora con Enti, Associazioni e soggetti della società civile impegnati sul territorio sui temi oggetto di interesse della Consulta stessa e promuove la creazione di reti e connessioni tra i soggetti coinvolti.
2. A seconda degli argomenti in trattazione, può essere allargata la partecipazione alle sedute anche a esponenti delle Forze dell'Ordine, esperti o persone appartenenti alla società civile competenti per ruolo e materia senza diritto di voto.

Art. 5 - Costituzione

1. Scaduto il termine per la richiesta di adesione, il Comune, valutata la conformità delle domande secondo la procedura prevista nomina i membri della Consulta.
2. La prima seduta, di insediamento della Consulta dovrà essere convocata, entro 30

giorni dalla data di nomina dei componenti della Consulta, dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

3. Nella prima seduta la Consulta elegge al proprio interno, con voto segreto e a maggioranza dei voti espressi:

- il Presidente;
- il Vice Presidente cui spetta di svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 6 - Convocazione, Funzionamento, Validità delle Sedute della Consulta.

1. Le riunioni della Consulta successive alla prima di insediamento sono convocate e presiedute dal Presidente.
2. Ad ogni incontro verrà redatto da un Segretario verbalizzante ed approvato un verbale con l'indicazione dei soggetti presenti e dei contenuti discussi.
3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne rilevi la necessità. Essa risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti alla Consulta stessa.
4. La Consulta può essere convocata per determinazione del Presidente, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti, o su richiesta dell'Assessore competente per materia, della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.
5. La Consulta formalizza proposte operative, elabora progetti e programmi da sottoporre all'Amministrazione Comunale relativi alle politiche sulla legalità. Su tali proposte si avvia un dialogo fra Consulta, l'Assessorato alla Legalità ed eventuali altri soggetti al fine di verificarne la fattibilità e le modalità attuative più efficaci.
6. La Consulta, attraverso il Presidente e/o suo delegato, partecipa e può richiedere momenti di raccordo e confronto con altre Consulte e organismi di partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Funzioni del Presidente della Consulta

1. Spetta al Presidente (o al Vicepresidente, in assenza di quest'ultimo) della Consulta:
 - A) convocare la Consulta e fissare l'ordine del giorno;
 - B) rappresentare la Consulta nei rapporti con il Sindaco e con l'Assessore alla Legalità assicurando un collegamento costante con l'Amministrazione Comunale;
 - C) predisporre la bozza della relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione della Consulta stessa e da trasmettere, sempre a cura del Presidente, successivamente al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Consiglieri Comunali;
 - D) invitare alle sedute della Consulta esperti esterni e soggetti qualificati in riferimento ai temi inseriti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
2. L'avviso di convocazione da parte del Presidente deve pervenire almeno 7 giorni prima dalla data di convocazione, salvo urgenze.
3. Le attività della Consulta si svolgono di norma in forma pubblica salvo motivate esigenze di attività a porte chiuse, da valutarsi insindacabilmente dal Presidente.
4. Le riunioni della Consulta possono essere svolte in presenza e/o da remoto in via

teematica.

5. Il Presidente ha funzioni di impulso nei confronti delle attività della Consulta, ne presiede le riunioni e ne cura la verbalizzazione rappresentando la pluralità delle posizioni e degli orientamenti emersi al suo interno.

.

Art. 8 - Impegni dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale per sostenere l'attività della Consulta si impegna a:

- garantire, per il funzionamento della Consulta, la disponibilità logistica ed il supporto operativo;
 - pubblicizzare tramite il proprio Ufficio Stampa, le iniziative concordate;
 - indicare nel sito web del Comune i componenti ed i dati essenziali della Consulta;
 - favorire, intraprendere e/o collaborare attivamente, in base alle risorse disponibili, all'effettuazione di iniziative e attività su tematiche volte allo sviluppo di una partecipazione responsabile ed attiva, da parte dei cittadini, alla legalità.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, sostenere le attività progettuali proposte dalla Consulta sulla Legalità, anche realizzate dai soggetti che ne fanno parte, previa condivisione della progettualità medesima con l'Assessorato alla Legalità e previa approvazione da parte della Giunta Comunale, attraverso l'erogazione di una partecipazione economica alle spese sostenute e documentate.

Art. 9- Durata

1. La durata in carica della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale. La Consulta resta in carica, unitamente al Presidente e al Vice Presidente sino all'insediamento della nuova Consulta.

2. La Consulta procederà alle necessarie sostituzioni e nuove nomine del Presidente e/o Vice Presidente che, nel corso della durata in carica della Consulta stessa, si rendessero necessarie per dimissioni o rinunce.

3. È altresì prevista la sostituzione del Presidente e/o del Vice Presidente in caso di loro motivata revoca votata dalla Consulta con la maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti la Consulta medesima.

4. In caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 3 da parte di un rappresentante, l'associazione e/o organismo relativo procederà ad altra designazione che verrà sottoposta al Comune di Forlì e previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 4 il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nominerà il nuovo rappresentante.

5. Entro novanta giorni dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale a seguito di consultazioni elettorali il Sindaco provvede alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Forlì del nuovo Avviso per la costituzione della Consulta.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Le presenti norme entreranno in vigore secondo le ordinarie modalità previste per gli atti.